

Il permesso di costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio.

Unitamente alla dichiarazione di inizio lavori dovranno essere prodotte sia l'intera documentazione così come elencata nell'allegato XVII del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. che la documentazione ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. nonché della vigente normativa antisismica.

Il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

L'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette.

Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il presente permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio per quanto ha attinenza alla statica della costruzione: si intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il titolare, il progettista, il direttore lavori e l'esecutore delle opere secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le eventuali opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore.

All'inizio dei lavori nel cantiere dovrà essere apposto, idoneo cartello recante il numero e la data del rilascio del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, le generalità del progettista, del direttore lavori e del responsabile della sicurezza se previsto, e l'intestazione della ditta esecutrice.

Le attività di cantiere temporanee dovranno essere appositamente autorizzate ai sensi della legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i. e comunque i lavori non dovranno provocare disturbo, incomodi, o danneggiamenti delle proprietà adiacenti ed il cantiere dovrà essere recintato secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O) per l'eventuale occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, dovrà essere richiesta idonea autorizzazione.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare dovrà presentare o istanza di proroga o istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o segnalazione certificata d'inizio lavori, inerente le parti non ultimate.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice delle opere, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle

modalità esecutive fissate nel permesso di costruire, nonché delle eventuali varianti al progetto che dovranno essere preventivamente autorizzate secondo le procedure di legge.

Unitamente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità agli impianti realizzati, come prevista dalla Legge 17/2007 e s.m.i. nonché dal D.M. 37/2008 e s.m.i., ad esclusione dei casi ove vi sia l'obbligo della segnalazione certificata di agibilità.

Il soggetto titolare del permesso di costruire o suoi successori a aventi causa, sono tenuti alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità; la mancata presentazione della segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente provvedimento, è sanzionato a termini di legge.

Cambiasca, li 24/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Geom. Morandi Tiziano
(F.to digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

- Relazione tecnica;
- Scheda relativa alla domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura;
- Parere favorevole dell'A.S.L. V.C.O. protocollo n. 19624//20/SISP in data 26/03/2020;
- Calcoli planovolumetrici;
- Relazione idrologica per il dimensionamento dell'impianto di smaltimento reflui domestici;
- Planimetria subirrigazione;
- Relazione geologica, sismica e geotecnica preliminare;
- Documentazione fotografica;
- Raffronto: Piante - Sezioni - Prospetti;
- Stato di fatto: Piante - Sezioni - Prospetti;
- Progetto: Piante - Sezioni - Prospetti;
- Modello 8 Dichiarazione di fattibilità strutturale;
- Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali di scavo;
- Allegato 1 - Parte A - Relazione tecnica - interventi in copertura;
- Elaborato della copertura
- Dichiarazione rispetto ai requisiti di adattabilità;
- Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del terreno protocollo n. 993 in data 21/07/2020;